

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 dicembre 2015, n. 0256/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per supportare le imprese in difficoltà del settore manifatturiero e del terziario nel processo di recupero dei livelli di competitività, e per il sostegno, nel settore manifatturiero e terziario, dell'autoimprenditorialità nella forma cooperativa, nelle situazioni di crisi, in attuazione degli articoli 30 e 31 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3.

CAPO I

FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Sicurezza sul lavoro
- Art. 4 Regime di aiuto

CAPO II

SOGGETTI BENEFICIARI, INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI CONCERNENTI GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IN DIFFICOLTÀ

- Art. 5 Soggetti beneficiari e requisiti
- Art. 6 Iniziative finanziabili
- Art. 7 Spese ammissibili

CAPO III

SOGGETTI BENEFICIARI, INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI CONCERNENTI GLI INCENTIVI ALL'AUTOIMPRENDITORIALITÀ COOPERATIVA

- Art. 8 Soggetti beneficiari e requisiti
- Art. 9 Iniziative finanziabili
- Art. 10 Spese ammissibili

CAPO IV

PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

- Art. 11 Intensità di aiuto e limiti di spesa
- Art. 12 Ammontare massimo dell'incentivo

- Art. 13 Presentazione della domanda di incentivo
- Art. 14 Riparto delle risorse su base provinciale
- Art. 15 Procedimento, istruttoria e valutazione della domanda
- Art. 16 Concessione degli incentivi
- Art. 17 Erogazione in via anticipata
- Art. 18 Variazioni dell'iniziativa
- Art. 19 Variazioni soggettive del beneficiario

CAPO V RENDICONTAZIONE E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

- Art. 20 Presentazione della rendicontazione
- Art. 21 Modalità di rendicontazione
- Art. 22 Liquidazione degli incentivi
- Art. 23 Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione degli incentivi
- Art. 24 Obblighi e vincoli del beneficiario
- Art. 25 Ispezioni e controlli

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 26 Rinvio
- Art. 27 Rinvio dinamico
- Art. 28 Entrata in vigore
- Allegato A
- Allegato B

CAPO I
FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG – Riforma delle politiche industriali), disciplina criteri e modalità per la concessione di incentivi per:

- a) sostenere le imprese in difficoltà del settore manifatturiero e del terziario nel processo di recupero dei livelli di competitività, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 3/2015;
- b) sostenere l'autoimprenditorialità nelle situazioni di crisi, da attuarsi nella forma cooperativa nel settore manifatturiero e terziario, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 3/2015.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, in conformità all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge regionale 3/2015 ed al decreto del Presidente della Regione 24 giugno 2015, n. 123, per microimprese, piccole e medie imprese (PMI) si intendono le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) impresa in difficoltà: l'impresa che:
 - 1) ha registrato negli ultimi tre esercizi chiusi, prima della presentazione della domanda, perdite in almeno due esercizi consecutivi oppure una perdita nell'ultimo dei predetti esercizi, come risultanti dai bilanci di esercizio o, nel caso di imprese non tenute alla pubblicità del bilancio, dalle dichiarazioni fiscali dell'impresa oppure
 - 2) ha beneficiato nei trentasei mesi precedenti alla presentazione della domanda della cassa integrazione guadagni straordinaria o della cassa integrazione guadagni in deroga o di contratti di solidarietà difensivi o dei trattamenti erogati dai fondi di solidarietà previsti dalla vigente normativa;
- b) cooperativa di lavoratori colpiti dalle crisi: cooperativa nella quale la maggioranza assoluta numerica dei soci è costituita da lavoratori colpiti dalle crisi di cui alla lettera c);

- c) lavoratori colpiti dalle crisi: soggetti che al momento dell'instaurazione del rapporto associativo:
- 1) risultavano aver perso la loro occupazione ed essere disoccupati a seguito di:
 - 1.1) licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro);
 - 1.2) licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali) ed al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183);
 - 1.3) risoluzione, per decorso del termine o della durata pattuiti, di un rapporto di lavoro a tempo determinato;
 - 1.4) interruzione, intervenuta in anticipo rispetto al termine o alla durata pattuiti per cause diverse dalle dimissioni volontarie del lavoratore o dalla risoluzione consensuale del rapporto, di un rapporto di lavoro a tempo determinato;
 - 1.5) dimissioni per giusta causa del lavoratore, determinate dalla mancata corresponsione della retribuzione o di ogni altra somma o indennità dovuta in relazione al rapporto di lavoro, dalla mancata regolarizzazione della posizione contributiva o dall'omesso versamento dei contributi previdenziali;
 - 2) risultavano aver prestato, nei dodici mesi antecedenti, attività lavorativa in imprese in stato di liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali;
 - 3) risultavano sospesi dal lavoro o posti in riduzione di orario, con ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, alla cassa integrazione guadagni in deroga o ai trattamenti erogati dai fondi di solidarietà previsti dalla vigente normativa ovvero di quelli spettanti a seguito della stipulazione di un contratto di solidarietà difensivo;
 - 4) risultavano posti in distacco ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione);
- d) piano di ristrutturazione e rilancio aziendale: il piano volto al ripristino delle condizioni di equilibrio economico, patrimoniale o finanziario ed al superamento delle cause che hanno determinato la crisi o difficoltà d'impresa, con interventi quali la riorganizzazione aziendale, la ridefinizione del prodotto e del processo produttivo, l'introduzione ed il miglioramento dei sistemi di controllo di gestione, il riposizionamento sul mercato;
- e) manager a tempo: persona di dimostrata ed elevata qualificazione che opera, anche a livello di direzione generale, assumendo la responsabilità dei risultati contrattualmente definiti. Il manager a tempo svolge azioni volte al rafforzamento dell'impresa, anche attraverso l'affiancamento e l'accompagnamento dell'impresa, il trasferimento di buone pratiche e tecniche amministrative e gestionali, la

- riorganizzazione aziendale e il controllo di gestione; può, inoltre, contribuire alla positiva risoluzione di momentanee criticità; tale soggetto non è un collaboratore già inserito nell'organizzazione aziendale in modo continuativo e si inserisce nell'impresa per un periodo di tempo determinato;
- f) cooperative e imprese del settore manifatturiero e terziario: cooperative e imprese che svolgono le attività economiche comprese nelle Sezioni da C a U della Classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
 - g) disoccupati: coloro che hanno acquisito lo stato di disoccupazione ai sensi della vigente normativa statale e regionale;
 - h) soggetto gestore: Unioncamere FVG, ovvero il soggetto o i soggetti cui sono delegate le funzioni amministrative concernenti la concessione degli incentivi di cui al presente regolamento ai sensi dell'articolo 97, comma 3, della legge regionale 3/2015.

Art. 3 (Sicurezza sul lavoro)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), come interpretato in via di interpretazione autentica dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), la concessione degli incentivi alle imprese è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di data non antecedente a sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, allegata all'istanza di incentivazione e sottoscritta dal legale rappresentante attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non corrispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 è causa di decadenza dalla concessione dell'incentivo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario dell'incentivo e l'autore della dichiarazione sostitutiva sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo al soggetto gestore, comprensivo degli interessi legali.

Art. 4 (Regime di aiuto)

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, sono esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 i settori di attività e le tipologie di aiuto individuati all'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento dell'Unione europea, richiamati nell'allegato A.

3. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013:

- a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", non può superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;
- b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

4. La concessione dell'incentivo è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante gli aiuti ricevuti dall'impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, dall'impresa unica, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

CAPO II

SOGGETTI BENEFICIARI, INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI CONCERNENTI GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IN DIFFICOLTÀ

Art. 5

(Soggetti beneficiari e requisiti)

1. Possono beneficiare degli incentivi di cui al presente capo le imprese in difficoltà del settore manifatturiero e terziario che realizzano le iniziative di cui all'articolo 6.

2. Le imprese di cui al comma 1, devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- a) essere iscritte al Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel prosieguo "CCIAA", competente per territorio;
- b) essere attive;

- c) avere sede legale o unità operativa/e cui si riferiscono le iniziative, nel territorio regionale;
- d) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria.

3. Sono escluse dall'incentivazione le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

Art. 6 (Iniziativa finanziabili)

1. Ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 3/2015, sono ammissibili ad incentivazione le iniziative volte all'acquisizione di consulenze finalizzate all'elaborazione di piani di ristrutturazione e rilancio aziendale diretti a sostenere, anche tramite aggregazioni da attuarsi anche tramite fusioni e contratti di rete, una maggiore capacità competitiva dell'impresa.

2. I piani di cui al comma 1 riguardano attività svolte o da svolgere presso la sede legale o unità operative site sul territorio regionale.

Art. 7 (Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le spese, al netto dell'IVA, sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, per l'acquisizione di servizi di consulenza forniti da imprese iscritte al Registro delle imprese e/o da consulenti che svolgono un'attività professionale, la cui attività, così come classificata in base ai codici ISTAT ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, è coerente con la natura della consulenza fornita, e che possiedono documentata esperienza nello specifico campo di intervento.

2. Sono altresì ammissibili le spese connesse all'attività di certificazione di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000, nell'importo massimo di 1.000,00 euro.

CAPO III

SOGGETTI BENEFICIARI, INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI CONCERNENTI GLI INCENTIVI ALL'AUTOIMPREDITORIALITÀ COOPERATIVA

Art. 8
(Soggetti beneficiari e requisiti)

1. Possono beneficiare degli incentivi di cui al presente capo le cooperative di lavoratori colpiti dalle crisi del settore manifatturiero e terziario che realizzano le iniziative di cui all'articolo 9.

2. Le cooperative di cui al comma 1, devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- a) essere iscritte al Registro delle imprese, presso la CCIAA competente per territorio, da non oltre trentasei mesi;
- b) avere sede legale o unità operativa cui si riferiscono le iniziative, nel territorio regionale;
- c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria.

3. Ai sensi dell'articolo 98, comma 1 bis, della legge regionale 3/2015, in sede di prima applicazione, possono beneficiare degli incentivi di cui al presente capo, in deroga al comma 2, lettera a), anche le cooperative iscritte al Registro delle imprese da oltre trentasei mesi se costituite a partire dal 1° gennaio 2014.

4. Sono escluse dall'incentivazione le cooperative destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 231/2001.

Art. 9
(Iniziativa finanziabili)

1. Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 3/2015, sono ammissibili ad incentivazione le seguenti iniziative:

- a) acquisizione di consulenze specialistiche necessarie a valutare la fattibilità del progetto di costituzione della cooperativa e l'attivazione delle relative procedure di supporto previste dalla normativa nazionale e dal sistema cooperativo;
- b) acquisizione di consulenze specialistiche, anche nella forma di manager a tempo, per l'affiancamento e l'accompagnamento della cooperativa per la gestione nella fase di avvio, per il periodo massimo di 24 mesi.

2. Le consulenze di cui al comma 1 riguardano attività svolte o da svolgere presso la sede legale o unità operative site sul territorio regionale.

3. Le iniziative che consistono nell'assunzione di manager a tempo sono realizzate presso la sede legale o unità operative site nel territorio regionale.

Art. 10

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le seguenti spese, al netto dell'IVA, sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda:

- a) ai fini della realizzazione delle iniziative concernenti l'acquisizione delle consulenze di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), le spese per l'acquisizione di servizi di consulenza forniti da imprese iscritte al Registro delle imprese e/o da consulenti che svolgono un'attività professionale, la cui attività, così come classificata in base ai codici ISTAT ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, è coerente con la natura della consulenza fornita, e che possiedono documentata esperienza nello specifico campo di intervento, oppure dalle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo);
- b) ai fini della realizzazione delle iniziative concernenti il ricorso a manager a tempo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), le spese a carico dell'impresa relative al compenso lordo spettante al manager a tempo per le prestazioni rese per il periodo massimo di 24 mesi.

2. Le prestazioni del manager a tempo sono rese in forza di un contratto di prestazione d'opera. Le figure chiamate a svolgere tali prestazioni devono corrispondere alle definizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e). La qualificazione e l'esperienza maturata da siffatta figura deve essere documentata e coerente con la natura della prestazione da rendere. Il relativo contratto definisce contenuti, termini, modalità e corrispettivo pattuito per la prestazione del personale manageriale.

3. Sono altresì ammissibili le spese connesse all'attività di certificazione di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000, nell'importo massimo di 1.000,00 euro.

4. Con riferimento ai contributi da concedere in esito al primo avviso emanato ai sensi del presente regolamento, relativamente agli incentivi di cui al presente capo, in deroga a quanto stabilito dal comma 1, sono ammissibili anche le spese sostenute a partire dal 26 febbraio 2015 precedentemente alla presentazione della domanda.

CAPO IV

PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 11

(Intensità di aiuto e limiti di spesa)

1. L'intensità dell'incentivo concedibile è pari al 50 per cento della spesa ammissibile, salvo che l'impresa abbia richiesto un'intensità minore.

2. Il limite minimo di spesa ammissibile è pari a 5.000,00 euro.

3. Le spese di cui agli articoli 7, comma 2, e 10, comma 3, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 2.

4. Le domande per le quali, all'esito dell'istruttoria, risultano ammissibili spese inferiori al limite di cui al comma 2 sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa.

Art. 12

(Ammontare massimo dell'incentivo)

1. Il limite massimo dell'incentivo concedibile per ciascuna domanda presentata per l'ottenimento degli incentivi di cui al capo II è 50.000,00 euro.

2. Il limite massimo dell'incentivo concedibile per ciascuna domanda presentata per l'ottenimento degli incentivi di cui al capo III è:

- a) per le iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a): 50.000,00 euro.
- b) per le iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b): 70.000,00 euro.

Art. 13

(Presentazione della domanda di incentivo)

1. Nel caso degli incentivi di cui al capo II, la domanda di incentivo è presentata dall'impresa richiedente al soggetto gestore ai fini dell'ammissione all'articolazione provinciale dello sportello di cui al comma 3 relativa alla provincia nella quale è stabilita la sede legale e/o le unità operative dove sono svolte le attività cui è rivolto il piano di ristrutturazione e rilancio aziendale. Nel caso in cui la sede legale e/o le unità operative dove sono svolte le attività cui è rivolto il piano siano stabilite in differenti territori provinciali della Regione, la domanda può essere presentata al soggetto gestore ai fini dell'ammissione all'articolazione dello sportello relativa esclusivamente ad uno dei territori provinciali interessati scelto dall'impresa richiedente quale territorio di riferimento.

2. Nel caso degli incentivi di cui al capo III, la domanda di incentivo è presentata dall'impresa richiedente al soggetto gestore ai fini dell'ammissione all'articolazione dello sportello di cui al comma 3 relativa alla provincia nella quale è stabilita la sede legale e/o le unità operative dove è fissato il luogo della prestazione del manager a tempo ed alle cui attività sono rivolte le consulenze specialistiche. Nel caso in cui la sede legale e/o le unità operative dove è stabilito il luogo della prestazione del manager a tempo ed alle cui attività sono rivolte le consulenze specialistiche siano stabilite in differenti territori provinciali della Regione, la domanda può essere presentata al soggetto gestore ai fini dell'ammissione all'articolazione dello sportello relativa esclusivamente ad uno dei territori provinciali interessati scelto dall'impresa richiedente quale territorio di riferimento.

3. La domanda è presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, a partire dalle ore 9.15 del giorno previsto quale termine iniziale di presentazione delle domande da apposito avviso emanato da Unioncamere FVG e pubblicato sul sito internet di Unioncamere FVG e sino alle ore 16.30 del giorno previsto quale termine finale di presentazione delle domande dal medesimo avviso. Gli avvisi per gli incentivi di cui al capo II e per quelli di cui al capo III sono emanati e pubblicati distintamente.

4. Gli avvisi di cui al comma 3 sono pubblicati sul sito internet di Unioncamere FVG almeno trenta giorni prima del termine iniziale di presentazione delle domande.

5. Le domande di incentivo sono presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata, di seguito denominata "PEC", all'indirizzo di PEC indicato nell'avviso di cui al comma 3 e sono redatte secondo lo schema pubblicato sul sito internet di Unioncamere FVG unitamente al predetto avviso. La data e l'ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della PEC espressa in hh:mm:ss attestata dal file "daticert.xml" di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata dall'impresa.

6. La domanda di incentivo è considerata valida solo se:

- a) è trasmessa mediante la casella di PEC dell'impresa richiedente;
- b) è sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa richiedente.

7. La medesima impresa presenta una sola domanda di incentivo per ciascun anno solare in relazione agli incentivi di ciascuno dei capi II e III.

8. Il soggetto gestore comunica all'impresa richiedente:

- a) l'ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) il responsabile del procedimento, il suo sostituto ed il responsabile dell'istruttoria;
- d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;
- e) il termine per la regolarizzazione o l'integrazione della domanda per accedere all'incentivo nonché per presentare eventuali memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 7/2000;
- f) i termini per la concessione dell'incentivo, per la conclusione dell'iniziativa, per la presentazione della rendicontazione, nonché per l'erogazione dell'incentivo;
- g) gli obblighi del beneficiario;
- h) i casi di annullamento e revoca del provvedimento di concessione previsti dall'articolo 23.

9. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al comma 8, Unioncamere FVG, anche per conto degli eventuali soggetti gestori delegati, può predisporre apposita nota informativa pubblicata sul sito internet del soggetto gestore.

10. La nota informativa di cui al comma 9 assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale 7/2000.

11. Sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa richiedente:

- a) le domande presentate al di fuori dei termini indicati negli avvisi di cui al comma 3;
- b) le domande presentate dalla medesima impresa successivamente alla prima ritenuta istruibile;
- c) le domande non firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente;
- d) le domande presentate con modalità diverse da quelle previste dal comma 5;
- e) le domande trasmesse mediante casella di PEC diversa da quella dell'impresa richiedente;
- f) le domande inviate ad indirizzo di PEC diverso da quello comunicato negli avvisi di cui al comma 3;
- g) le domande per le quali il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente, ai sensi dell'articolo 15, comma 5.

12. Non sono finanziabili iniziative per le quali sono presentate domande per l'ottenimento degli incentivi di cui al capo II ovvero degli incentivi di cui al capo III da imprese che hanno in corso la realizzazione di un'iniziativa per la cui realizzazione nella medesima sede legale o unità operativa/e è stato già concesso un incentivo, rispettivamente, ai sensi del capo II ovvero del capo III del presente regolamento e per il quale non è stata ancora presentata la rendicontazione della spesa.

Art. 14

(Riparto delle risorse su base provinciale)

1. Unioncamere FVG provvede a ripartire le risorse annuali complessive a disposizione su base provinciale. Il riparto è operato in proporzione al numero delle imprese iscritte al Registro delle imprese di ciascuna CCIAA accertato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello del riparto.

Art. 15

(Procedimento, istruttoria e valutazione della domanda)

1. Gli incentivi sono concessi dal soggetto gestore tramite procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, articolato su base provinciale, applicando, in particolare, i criteri valutativi di cui all'allegato B. In esito all'applicazione di tali criteri sono ammissibili i progetti cui è attribuito un punteggio complessivo finale non inferiore a 16.

2. Le domande presentate sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, attestato ai sensi dell'articolo 13, comma 5. In caso di parità di ordine cronologico:

- a) in relazione ai procedimenti relativi agli incentivi di cui al capo II, ha priorità l'impresa con iscrizione anteriore al registro delle imprese;
- b) in relazione ai procedimenti relativi agli incentivi di cui al capo III, ha priorità la cooperativa con il numero maggiore di soci che risultino essere lavoratori in crisi all'atto della presentazione della domanda.

3. Il soggetto gestore procede all'istruttoria delle domande di incentivo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili all'interno della pertinente articolazione provinciale dello sportello.

4. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.

5. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. La domanda è archiviata d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente.

6. In pendenza del termine di cui al comma 5, il termine previsto dall'articolo 16, comma 1, è sospeso.

7. Il soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000, prima della formale adozione del provvedimento negativo comunica tempestivamente all'impresa richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

8. E' facoltà di Unioncamere FVG prevedere, mediante autonomo atto da adottarsi in base alle competenze statutariamente stabilite e senza ulteriori specifici oneri a carico del bilancio regionale, l'istituzione di una commissione di esperti, anche articolata su base provinciale, cui spetta l'emissione di parere in ordine alla valutazione delle domande.

Art. 16

(Concessione degli incentivi)

1. A seguito dell'istruttoria, l'incentivo è concesso entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, stante il mantenimento delle caratteristiche e dei requisiti di cui all'articolo 5, e, rispettivamente, di cui all'articolo 8, nei limiti delle risorse disponibili a valere sulla pertinente articolazione provinciale dello sportello.

2. Qualora le risorse disponibili a valere sull'articolazione provinciale dello sportello non consentano di finanziare integralmente l'ultima domanda finanziabile, è disposta la

concessione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute. Ulteriori risorse che si rendano disponibili nel corso dell'anno possono essere utilizzate per le domande non finanziate per carenza di risorse nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.

3. Le domande per le quali non sia intervenuta la concessione entro la chiusura dell'anno solare di presentazione delle domande medesime, sono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa.

4. Fermo restando il rispetto del termine procedimentale di cui al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale possono essere prorogati per un periodo massimo di dodici mesi i termini di cui al comma 2, secondo periodo, relativo all'utilizzo delle risorse che si rendano disponibili, e di cui al comma 3, relativo all'archiviazione d'ufficio.

5. Il provvedimento di concessione stabilisce, in particolare:

- a) il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione, in conformità all'articolo 20, comma 1;
- b) l'obbligo di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'articolo 24, comma 3.

6. Il soggetto gestore comunica all'impresa beneficiaria l'adozione del provvedimento di concessione entro i trenta giorni successivi.

Art. 17

(Erogazione in via anticipata)

1. Gli incentivi possono essere erogati in via anticipata, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000, nella misura massima del settanta per cento dell'importo dell'incentivo concesso, previa presentazione da parte dei beneficiari di:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'impresa, attestante l'avvenuto avvio delle iniziative oggetto della domanda di incentivazione;
- b) fideiussione bancaria o assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000, e redatta secondo il modello reso disponibile in allegato allo schema di domanda, pubblicato sul sito internet del soggetto gestore.

2. Gli incentivi in via anticipata sono erogati entro il termine massimo di novanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1.

Art. 18

(Variazioni dell'iniziativa)

1. Eventuali variazioni dell'iniziativa ammessa ad incentivazione possono essere proposte presentando al soggetto gestore apposita richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, adeguatamente motivata e accompagnata da una sintetica relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie dell'iniziativa.

2. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa ad incentivazione ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione della stessa.

3. Nel caso in cui la variazione consista nella sostituzione del soggetto che rende l'attività consulenziale o del manager a tempo, alla richiesta di variazione dell'iniziativa è allegato curriculum aziendale o curriculum vitae e relazione sulla qualificazione e l'esperienza maturata del sostituto, con particolare riferimento alla natura della prestazione da svolgere, nonché relazione atta ad evidenziare l'equipollenza rispetto al sostituto. Non è ammessa la variazione rispetto alla tipologia di contratto in base al quale sono effettuate le prestazioni del manager a tempo qualora il provvedimento di concessione preveda che le stesse siano rese in virtù di un contratto di lavoro subordinato con qualifica di dirigente o di quadro intermedio.

4. Il soggetto gestore provvede alla valutazione delle variazioni proposte comunicandone l'esito entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Le variazioni non comportano un aumento dell'incentivo concesso all'impresa beneficiaria.

Art. 19

(Variazioni soggettive del beneficiario)

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive del beneficiario anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:

- a) presenti specifica domanda di subentro;
- b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo in capo al beneficiario originario;
- c) prosegua l'attività dell'impresa originariamente beneficiaria;
- d) mantenga, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
- e) si impegni a rispettare i vincoli di cui all'articolo 24 per il periodo residuo nonché gli altri obblighi previsti dal presente regolamento in capo all'impresa originariamente beneficiaria.

2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dall'articolo 24 l'impresa subentrante presenta, secondo le indicazioni pubblicate

sul sito internet del soggetto gestore e comunque su quello di Unioncamere FVG, entro tre mesi dalla registrazione dell'atto relativo alle variazioni di cui al comma 1, domanda di subentro contenente:

- a) copia dell'atto registrato relativo alla variazione ed una relazione sulla variazione medesima;
- b) richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione dell'incentivo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;
- c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'impresa e l'assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma del contributo;
- d) documentazione da cui si evinca il rispetto della condizione di cui al comma 1, lettera d).

3. Il provvedimento del soggetto gestore conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 1 interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.

4. Nel caso in cui le variazioni soggettive di cui al comma 1 abbiano luogo precedentemente alla concessione del contributo, l'impresa subentrante presenta la domanda di subentro nel procedimento, nelle forme e nei termini di cui al comma 2, ed il soggetto gestore avvia nuovamente l'iter istruttorio.

CAPO V

RENDICONTAZIONE E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Art. 20

(Presentazione della rendicontazione)

1. L'impresa beneficiaria presenta la rendicontazione attestante le spese sostenute entro il termine indicato nel provvedimento di concessione ai sensi dell'articolo 16, comma 5, lettera a), utilizzando lo schema approvato da Unioncamere FVG, mediante autonomo atto da adottarsi in base alle competenze statutariamente stabilite, e pubblicato sul sito internet del soggetto gestore. Il termine indicato nel provvedimento di concessione non può essere superiore al termine massimo di ventisei mesi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo.

2. È fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della rendicontazione, se presentata prima della scadenza del termine stesso, accordabile per un periodo massimo di sessanta giorni.

3. La rendicontazione è presentata mediante PEC all'indirizzo di PEC comunicato dal soggetto gestore unitamente al provvedimento di concessione dell'incentivo; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data e l'ora di ricezione della PEC attestate secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 5.

Art. 21
(Modalità di rendicontazione)

1. Per la rendicontazione, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000, l'impresa beneficiaria presenta, in particolare:

- a) copia dei documenti di spesa, annullati in originale dall'impresa beneficiaria con apposita dicitura relativa all'ottenimento dell'incentivo, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente ovvero, nel caso di prestazioni di lavoro, da copia del contratto di lavoro ovvero dalla busta paga;
- b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
- c) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera a);
- d) relazione rilasciata dai soggetti che hanno reso le attività previste dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), descrittiva della prestazione eseguita, salvo il caso delle prestazioni del manager a tempo rese in forza di un contratto di lavoro subordinato di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b).

2. La rendicontazione può essere presentata anche con le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000.

3. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera va allegata la traduzione in lingua italiana. Il soggetto gestore ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui al comma 1, lettera a).

4. Le spese ammissibili ad incentivazione sono al netto dell'IVA.

5. Il pagamento delle spese avviene esclusivamente tramite i seguenti strumenti, pena l'inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale.

6. Il beneficiario prova l'avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione di pagamento:

- a) copia di estratti conto bancari o postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati;
- b) copia delle ricevute bancarie e dei bollettini postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati.

7. Ad ogni documento di spesa corrispondono distinti versamenti bancari o postali dalla cui documentazione risulta espressamente l'avvenuta esecuzione e la riferibilità allo specifico documento di spesa, del quale tale documentazione di pagamento riporta gli estremi. In caso di pagamenti cumulativi di più documenti di spesa di cui uno o più di uno

non riferibili alle spese relative al progetto che beneficia dell'incentivo, l'impresa presenta la documentazione di pagamento comprovante il pagamento complessivo ed allega al rendiconto anche copia dei documenti di spesa, cui il pagamento cumulativo si riferisce, che non riguardano l'iniziativa che beneficia dell'incentivo.

8. Il soggetto gestore valuta l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi la cui documentazione non indica gli estremi del documento di spesa, a condizione che l'impresa produca ulteriore documentazione atta a comprovare in modo certo e inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso allo specifico documento di spesa presentato a rendiconto.

9. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione.

10. Le eventuali note di accredito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione ed allegate alla stessa.

11. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

12. Il soggetto gestore procede alla revoca dell'incentivo qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa ad incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'articolo 18, comma 4.

Art. 22

(Liquidazione degli incentivi)

1. Gli incentivi sono liquidati a seguito dell'esame della rendicontazione entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte del soggetto gestore.

2. Il termine di liquidazione degli incentivi è sospeso in pendenza del termine di cui all'articolo 21, comma 11.

3. L'erogazione degli incentivi è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.

Art. 23

(Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione degli incentivi)

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, oppure:

- a) se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda, salvo quanto previsto all'articolo 10, comma 4;
- b) se la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga;
- c) nel caso in cui non è rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 21, comma 11;
- d) nel caso di cui all'articolo 21, comma 12;

3. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato:

- a) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare della spesa ammissibile risulta inferiore al limite minimo di cui all'articolo 11, comma 2;
- b) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare dell'incentivo liquidabile risulta inferiore al 50 per cento dell'importo dell'incentivo concesso.

4. Il soggetto gestore comunica tempestivamente all'istante l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione.

5. La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

6. L'incentivo è rideterminato ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 6, della legge regionale 7/2000, se non sono rispettati gli obblighi ed il vincolo di destinazione di cui all'articolo 24.

Art. 24

(Obblighi e vincoli del beneficiario)

1. L'impresa beneficiaria è tenuta al rispetto dei sottoelencati obblighi per tre anni, nel caso in cui il beneficiario sia una PMI, o per cinque anni, nel caso in cui il beneficiario sia una grande impresa, a decorrere dalla data di conclusione dell'iniziativa:

- a) essere iscritta nel Registro delle imprese;
- b) mantenere la sede legale o unità operativa attiva nel territorio regionale.

2. Nel caso delle cooperative beneficiarie dei contributi di cui al capo III, i lavoratori colpiti dalle crisi devono rappresentare, in qualità di soci lavoratori, una quota numerica dei

soci della cooperativa pari ad almeno un terzo del totale per almeno un anno a decorrere dalla data di presentazione della rendicontazione.

3. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi e dei vincoli di cui ai commi 1 e 2, il beneficiario presenta, in conformità all'articolo 45 della legge regionale 7/2000, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in sede di rendicontazione e, successivamente, entro il 28 febbraio di ogni anno, attestante il rispetto di tali obblighi e vincoli fino alla scadenza degli stessi.

4. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3, il soggetto gestore procede ad ispezioni e controlli, come stabilito dall'articolo 45, comma 3, della legge regionale 7/2000.

5. Prima di disporre l'ispezione o il controllo ai sensi del comma 4, il soggetto gestore ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3 richiedendo la presentazione della dichiarazione medesima entro un termine perentorio.

Art. 25
(Ispezioni e controlli)

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, il soggetto gestore può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione agli incentivi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle iniziative, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la relativa regolarità.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26
(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000 e successive modificazioni.

Art. 27
(Rinvio dinamico)

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al

testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 28
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

REGIME DI AIUTO "DE MINIMIS". SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1407/2013

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis":

- a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (UE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti de minimis concessi a norma di detto regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per:

- a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (UE) n. 104/2000;
- b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore

primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Allegato B
(riferito all'articolo 15, comma 1)

Criteri valutativi

	Indicatore	Punteggio
a	Livello di completezza e consistenza del piano finanziario previsto per la realizzazione delle iniziative	- Ottimo: 10; - Buono: 8; - Sufficiente: 5; - Scarso: 3; - Insufficiente: 0
b	Incidenza dei fondi privati dell'impresa sulle iniziative oggetto di domanda, in termini di percentuale di intensità di incentivo richiesta	- superiore al 48%: 0 - pari o minore del 48% e superiore al 44%: 3 - pari o minore del 44% e superiore al 40%: 4 - pari o minore del 40%: 5
c	Livello di coerenza interna della domanda, in termini di chiarezza nella individuazione degli obiettivi e di coerenza delle attività programmate con i risultati attesi	- Ottimo: 10; - Buono: 8; - Sufficiente: 5; - Scarso: 3; - Insufficiente: 0
d	Adesione ad uno o più contratti di rete (articolo 22, comma 1, della legge regionale 4/2013)	1
e	Conseguimento del rating di legalità (art. 5-ter del Decreto legislativo n. 1/2012)	1